



COMUNE DI VEDELAGO

Provincia di Treviso

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 12 DEL 23/12/2025

OGGETTO:	DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 29/09/2025 PER LO SVOLGIMENTO DEI TRADIZIONALI FALO' DELL'EPIFANIA IN ALCUNE FRAZIONI DEL COMUNE DI VEDELAGO.
----------	--

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15/04/2025, prevede alla scheda operativa E.7.a all'Appendice I quanto segue:

"qualora non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, le ordinanze possono consentire non più di due eventi (complessivi) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali". I TTZ nel fornire le indicazioni ai Comuni, devono assicurare la limitazione delle dimensioni del falò e l'uso di biomassa";

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 11 del 29/09/2025 avente ad oggetto **"Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026"** con la quale sono state adottate alcune misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, tra le quali anche il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo intrattenimento, consentendo - **con livello "Nessuna allerta" verde - deroghe, oggetto di specifica ordinanza sindacale, ai seguenti due eventi**, organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie, nel rispetto delle norme di sicurezza e precauzione:

- fuochi di Capodanno;
- falò rituali, nel mese di gennaio 2026, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali dell'Epifania, con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi;

PRESO ATTO che la medesima ordinanza prevede **con livello di "Allerta 1" – arancio e livello di "Allerta 2" – rosso** il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo intrattenimento;

RICHIAMATA la circolare della Questura di Treviso prot. amm. 246/2013 ad oggetto "Art. 57 TULPS – Autorizzazioni per accensioni pericolose" che riporta alcune prescrizioni e suggerimenti al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità in occasione dell'accensione di fuochi e/o falò;

RICHIAMATO il "Regolamento comunale per la gestione delle funzioni amministrative concernenti la verifica delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento e lo svolgimento di eventi e manifestazioni temporanee" approvato con DCC n. 70 del 30/12/2024, ed in particolare l'art. 36 Falò tradizionali;

VISTE le sotto elencate comunicazioni preventive di accensione falò tradizionale:

- prot. n. 24764 del 24/11/2025 inoltrata dal "Circolo NOI Oratorio Sant'Andrea APS", con la quale comunica l'intenzione di proporre l'accensione del falò nella giornata del 05/01/2026 dalle ore 19:30 a Cavasgra di Vedelago presso l'area delle Opere Parrocchiali, site in Piazza General Caviglia, n 3;
- prot. n. 26033 del 12/12/2025 inoltrata dall'Associazione Colmello APS di Carpenedo con la quale comunica l'intenzione di proporre l'accensione del falò nella giornata del il 06/01/2026 su terreno agricolo in Via F.Ili Sartor 89 a Carpendo di Vedelago;

CONSIDERATO che in varie località del Veneto, tra cui anche in questo Comune, in occasione della festività dell'Epifania del 6 gennaio, è consuetudine accendere il falò quale forma di aggregazione e di condivisione;

VISTO che al riguardo la Giunta Comunale nella seduta del 19/12/2025 si è espressa favorevolmente all'accensione dei suddetti falò tradizionali;

RITENUTO possibile per le motivazioni sopra esposte derogare al divieto di combustione di materiali vegetali di cui all'art. 182 del D.Lgs 152/2006 stabilito attraverso l'ordinanza sindacale n. 11 del 29/09/2025 prescrivendo comunque specifiche modalità di realizzazione, finalizzate alla minimizzazione delle emissioni di PM10 in atmosfera;

ORDINA

1. di derogare al divieto di combustione all'aperto di biomasse vegetali, di cui all'ordinanza sindacale n. 11 del 29/09/2025 limitatamente all'accensione del tradizionale Falò dell'Epifania, da parte delle seguenti Associazioni:

- **Circolo NOI Oratorio Sant'Andrea APS presso l'area delle Opere Parrocchiali, in Piazza General Caviglia, n 3 a Cavasgra di Vedelago nella giornata del 05/01/2026;**
- **Colmello APS, presso il terreno agricolo in Via F.Ili Sartor 89 a Carpendo di Vedelago nella giornata del 06/01/2026;**

2. Il falò dovrà essere realizzato a tutela dell'incolumità delle persone, dell'ambiente e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e delle seguenti prescrizioni/indicazioni:

CONDIZIONI DEL SITO

- deve essere preventivamente acquisita la disponibilità del fondo da parte del proprietario, ovvero la concessione dell'eventuale suolo pubblico occupato a tal fine;
- l'area soprastante il falò e per un raggio congruo (almeno 20 metri), non deve essere attraversata da linee elettriche o di altro tipo che potrebbero danneggiarsi a causa del calore;
- nel caso di appoggio del falò su manto stradale o altro tipo di pavimentazione deve essere posta, sotto la base, del materiale incombustibile di protezione (sabbia, terra, ...);
- il terreno di posa del falò deve essere privo di vegetazione che possa incendiarsi per un raggio adeguato e comunque non inferiore a una volta e mezza l'altezza del cumulo;
- la suddetta area, dovrà essere completamente sgombra da materiale infiammabile e/o esplodente, dovrà essere delimitata con idonea transennatura in modo da impedire l'accesso a persone estranee all'accensione della pira;

DISTANZE

- il falò deve essere acceso ad una distanza di almeno 50-80 metri da strade primarie, ferrovie e almeno 30-50 m da strade ordinarie, in modo da evitare distrazioni e la riduzione della visibilità, nonché la presenza di persone ferme lungo la strada per la visione dell'evento;
- la distanza da garantire rispetto ai fabbricati deve essere non inferiore a 20-30 metri, in particolare dovrà essere valutata la presenza di edifici e strutture in legno o altri materiali combustibili, edifici storici o a uso particolare;
- sia costituita una area di rispetto del raggio di 25 metri tra il punto in cui sarà collocata la pira e le zone destinate alla sosta degli spettatori nonché dagli edifici e/o abitazioni circostanti;

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREPARAZIONE DELLA CATASTA

- può essere bruciato esclusivamente materiale vegetale vergine - ramaglie, potature e legna - il più secco possibile (per ridurre la produzione di fumi), privo di vernici, colle e altri materiali, e senza

impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonché di materiale plastico, gomme e pneumatici e simili;

- la catasta del materiale utilizzato per il falò non dovrà superare i mt. 5,00 di altezza; essa non potrà essere costituita da materiale altamente infiammabile ma solo da legna e simili;

CONDIZIONI METEO

- deve essere tenuta in considerazione la direzione del vento e la distanza di ricaduta delle faville;
- in caso di vento forte che possa trasportare lontano le faville, anche sopra le coperture degli edifici, deve essere evitata l'accensione;
- il falò dovrà essere posizionato sottovento rispetto ad eventuali abitazioni site in loco; ii fumo non dovrà arrecare disturbo alle persone e non dovranno crearsi pericoli per la circolazione stradale

ACCENSIONE DEL FALO'

- l'accensione deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in ordine alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
- l'accensione del falò dovrà avvenire con contenitori posti in prossimità del centro della catasta contenenti stracci imbevuti di olio a lenta combustione o altro materiale combustibile non esplodente;
- durante la fase di accensione gli spettatori dovranno sostare ad una distanza non inferiore a 50 metri;
- dovrà essere impedito il lancio e/o l'introduzione all'interno del falò di petardi, mortaretti e/o altro materiale esplodente;

MEZZI E SQUADRA ANTINCENDIO / SOCCORSO SANITARIO

- devono essere predisposti idonei mezzi antincendio e di un'apposita squadra di pronto intervento, dotata di idonei presidi (estintori, secchi di sabbia, batti paglia) e di promo soccorso sanitario;
- dovrà essere costituita una squadra di emergenza composta da almeno cinque persone, di cui due aventi l'attestato di addetto all'incendio, munita di un carrello con estintore da kg. 50 e n. 2 estintori da kg. 3,00;
- il personale della suddetta squadra dovrà vigilare sul corretto evolversi della manifestazione, impedendo che gli spettatori si avvicinino alla catasta o nelle altre aree vietate al pubblico e adoperandosi per all'occorrenza nel caso in cui le faville provocate dall'accensione della catasta provochino eventuali principi di incendio;
- dovrà essere garantito un servizio sanitario per ii pronto intervento in caso di incidenti;

PERSONE PRESENTI ALL'EVENTO

- le persone che assistono al falò devono essere tenute a prudente distanza dal punto di accensione. Devono, altresì, essere predisposte opportune transennature o barriere o altri elementi di delimitazione atti a tenere a debita distanza il pubblico, comunque non inferiore ad una volta e mezza l'altezza del falò, con un minimo di 10-15 metri;

ADEMPIMENTI FINE EVENTO

- deve essere verificato il completo spegnimento dei focolai residui, lasciando il sito solamente con la certezza del suo completo spegnimento. A tal riguardo, particolare cura deve essere impiegata nella bonifica del terreno al termine dell'iniziativa, da realizzarsi attraverso un opportuno smaltimento dei materiali incombusti rimasti sull'area ed il ripristino delle condizioni originarie del suolo;
- al termine della manifestazione si dovrà provvedere alla bonifica del luogo con i dovuti mezzi ed attrezzature e, prima di abbandonare il luogo, dovrà essere garantito ii complete spegnimento del fuoco e la completa combustione del materiale.

3. al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, l'evento deve concludersi **entro le ore 23.00**;

4. la presente deroga è valida **esclusivamente qualora sussista il livello di "Nessuna allerta" verde; con livello di "Allerta 1" – arancio e livello di "Allerta 2" – rosso permane il divieto di falò rituali**, a scopo di intrattenimento. Il livello di allerta è consultabile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

AVVISA

la presente ordinanza ha efficacia esclusivamente per l'accensione dei falò sopra indicati, potrà essere sospesa in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e in caso di emergenze concernenti la salvaguardia della pubblica incolumità.

A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, secondo la procedura ex L. n. 689/1981, per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso ai sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni Marca Occidentale;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Vedelago;
- Circolo NOI Oratorio Sant'Andrea APS
- Associazione Colmello APS

INFORMA

- che a norma dell'art. 6 della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la dott.ssa Lidia Nicola Responsabile del Settore Ambiente e SUAP;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
 - a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune e con le modalità previste dall'art. 13, c. 6 bis - lett. e) del DPR 115/2002 sull'assolvimento del contributo unificato.

IL SINDACO

Giuseppe Romano

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD.), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Vedelago ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.